

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 3541/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 27.03 A della tariffa doganale comune** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3542/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i naselli atlantici (*Merluccius bilinearis*) della sottovoce ex 03.01 B I t) della tariffa doganale comune (1986)** 2
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3543/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filetti congelati di merluzzi bianchi (*Gadus morhua*) della sottovoce ex 03.01 B II b) 1 della tariffa doganale comune (1986)** 5
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3544/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i merluzzi secchi, salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi, della sottovoce 03.02 A I b) della tariffa doganale comune (1986)** 8
- Regolamento (CEE) n. 3545/85 della Commissione, del 16 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 11
- Regolamento (CEE) n. 3546/85 della Commissione, del 16 dicembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 13
- Regolamento (CEE) n. 3547/85 della Commissione, del 16 dicembre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 3293/85 relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere nel quadro dell'aiuto alimentare 15

(segue)

Sommario (segue)

- * Regolamento (CEE) n. 3548/85 della Commissione, del 16 dicembre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole 16**
- * Regolamento (CEE) n. 3549/85 della Commissione, del 16 dicembre 1985, che deroga alla norma di qualità per gli agrumi 17**
- Regolamento (CEE) n. 3550/85 della Commissione, del 16 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 18

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3541/85 DEL CONSIGLIO**del 12 dicembre 1985****relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 27.03 A della tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno adottare talune disposizioni relative alla classificazione doganale di miscele di torba (contenenti almeno il 75 %, in peso, di torba) e di altre sostanze, quali calce, sabbia, terriccio di foglie decomposte, marna, stallatico e altri fertilizzanti (in piccola quantità), aventi un tenore totale di potassio (espresso in K_2O), azoto, fosforo (espresso in P_2O_5), non superiore al 3 % in peso;

considerando che la voce 27.03 della tariffa doganale comune comprende la torba, la torba da lettiera e gli agglomerati di torba; che la voce 31.05 comprende i concimi diversi da quelli delle voci da 31.01 a 31.04;

considerando che a causa delle loro caratteristiche i prodotti in questione non possono essere considerati come merci della voce 31.05;

considerando che tali prodotti presentano il carattere essenziale di torba della voce 27.03; che all'interno di quest'ultima è opportuno scegliere la sottovoce 27.03 A;

considerando che, in mancanza di un parere conforme del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune, la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni da lei prospettate in materia, conformemente alla procedura dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 97/69,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le miscele di torba (contenenti almeno il 75 %, in peso, di torba) e di altre sostanze quali calce, sabbia, terriccio di foglie decomposte, marna, stallatico e altri fertilizzanti (in piccola quantità), aventi un tenore totale in potassio (espresso in K_2O), azoto, fosforo (espresso in P_2O_5) non superiore al 3 % in peso, devono essere classificate nella tariffa doganale comune alla sottovoce:

27.03 Torba (compresa la torba da lettiera) e agglomerati di torba:

A. Torba.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. GOEBBELS

⁽¹⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3542/85 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1985.

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i naselli atlantici (*Merluccius bilinearis*) della sottovoce ex 03.01 B I t) della tariffa doganale comune (1986)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per i naselli atlantici (*Merluccius bilinearis*) della sottovoce ex 03.01 B I t) della tariffa doganale comune, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di un volume di 2 000 tonnellate al dazio dell'8 %; che è opportuno aprire, il 1° gennaio 1986, il contingente tariffario in questione e ripartirlo tra gli stati membri;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni del tasso previsto per il suddetto contingente fino al suo esaurimento; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tale contingente riguardo ai principi enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando che, trattandosi di pesci non specificati nella nomenclatura statistica degli stati membri, i dati relativi alle importazioni eventualmente forniti da questi ultimi non potrebbero essere considerati come sufficientemente precisi e rappresentativi per servire da base alla ripartizione di cui trattasi; che i dati parziali disponibili e le previsioni fatte dagli stati membri permettono di valutare alle percentuali seguenti i relativi fabbisogni d'importazione dai paesi terzi durante il periodo contingente considerato:

Benelux	0,77
Danimarca	23,28
Germania	42,20
Grecia	0,01
Francia	14,81
Irlanda	0,38
Italia	0,69
Regno Unito	17,86

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di questi pesci, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendolo la prima tra gli stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte del contingente ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 65,5 % del volume contingente;

considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente in uno stato membro si rende disponibile una forte rimanenza della quota, tale stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 2 000 tonnellate per i naselli atlantici (*Merluccius bilinearis*) della sottovoce ex 03.01 B I t) della tariffa doganale comune.

2. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è sospeso al livello dell'8 %.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti.

2. La prima parte, di 1 310 tonnellate, viene suddivisa fra gli stati membri; le quote che, salvo quanto disposto dall'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986 ammontano a:

	(in tonnellate)
Benelux	10
Danimarca	305
Germania	552
Grecia	1
Francia	194
Irlanda	5
Italia	9
Regno Unito	234

3. La seconda parte, di 690 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno stato membro, quale è fissata all'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite ed informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1986.

Articolo 5

Gli stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1986, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° ottobre 1986, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 settembre 1986 incluso e imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa inoltre gli stati membri, entro il 5 ottobre 1986, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli stati membri l'informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. GOEBBELS

REGOLAMENTO (CEE) N. 3543/85 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1985

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filetti congelati di merluzzi bianchi (*Gadus morhua*) della sottovoce ex 03.01 B II b) 1 della tariffa doganale comune (1986)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per i filetti congelati di merluzzi bianchi (*Gadus morhua*) della sottovoce ex 03.01 B II b) 1 della tariffa doganale comune, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di un volume di 10 000 tonnellate al dazio dell'8 % ; che è opportuno aprire, il 1° gennaio 1986, il contingente tariffario in questione e ripartirlo tra gli stati membri ;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni dell'aliquota di dazio prevista per il suddetto contingente fino al suo esaurimento ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tale contingente riguardo ai principi enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingente considerato ;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili esaurienti dati statistici, le importazioni di ciascuno stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni complessive del prodotto in questione, alle percentuali seguenti :

Stati membri	1982	1983	1984
Benelux	1,57	3,39	1,01
Danimarca	1,25	1,63	1,83
Germania	27,79	4,81	7,19
Grecia	1,22	0,81	0,87
Francia	9,43	15,26	9,86
Irlanda	0	0	0
Italia	3,44	3,10	7,17
Regno Unito	55,30	71,00	72,07

considerando che, tenuto conto di detti elementi e della prevedibile evoluzione del mercato per questi prodotti durante il 1986, la percentuale di partecipazione iniziale

al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue :

Benelux	0,42
Danimarca	8,55
Germania	30,80
Grecia	0,09
Francia	17,11
Irlanda	0,09
Italia	0,17
Regno Unito	42,77

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima tra gli stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 58 % circa del volume contingente ;

considerando che le quote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni stato membro, che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che questo prelievo deve essere effettuato, da ciascuno stato membro, ogniqualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta ; che le quote iniziali e supplementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingente ; che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente in uno stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza della quota iniziale, tale stato membro deve riversarne una percentuale notevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 10 000 tonnellate per i filetti congelati di merluzzi bianchi (*Gadus morhua*) della sottovoce ex 03.01 B II b) 1 della tariffa doganale comune.

2. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è sospeso al livello dell'8 %.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti.

2. La prima parte, di 5 845 tonnellate, viene suddivisa tra gli stati membri; le quote che, salvo quanto disposto dall'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986 ammontano a :

	(in tonnellate)
Benelux	25
Danimarca	500
Germania	1 800
Grecia	5
Francia	1 000
Irlanda	5
Italia	10
Regno Unito	2 500

3. La seconda parte, di 4 155 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno stato membro, quale è fissata all'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite ed informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1986.

Articolo 5

Gli stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1986, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire un quantitativo superiore se vi è ragione di ritenere che la loro quota iniziale rischi di non essere utilizzata.

Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° ottobre 1986, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 settembre 1986, incluso ed imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa inoltre gli stati membri, entro il 5 ottobre 1986, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in causa libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli stati membri l'informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. GOEBBELS

REGOLAMENTO (CEE) N. 3544/85 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1985

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i merluzzi secchi, salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi, della sottovoce 03.02 A I b) della tariffa doganale comune (1986)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per i merluzzi secchi, salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi, della sottovoce 03.02 A I b) della tariffa doganale comune, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo a dazio nullo di un volume di 25 000 tonnellate; che è opportuno pertanto aprire il 1° gennaio 1986 il contingente tariffario in questione e ripartirlo tra gli stati membri;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni dell'aliquota di dazio prevista per il suddetto contingente fino al suo esaurimento; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tale contingente riguardo ai principi enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili esaurienti dati statistici, le importazioni di ciascuno stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni complessive del prodotto in questione, provenienti da paesi terzi che non beneficiano di una preferenza tariffaria, alle percentuali seguenti:

Stati membri	1982	1983	1984
Benelux	1,57	1,71	1,78
Danimarca	0,47	2,29	1,53
Germania	2,31	3,19	2,33
Grecia	15,22	14,16	14,22
Francia	24,32	24,71	25,68
Irlanda	0	0	0
Italia	54,81	52,45	53,07
Regno Unito	1,30	1,49	1,39

considerando che, tenuto conto di detti elementi e della prevedibile evoluzione del mercato per questi prodotti durante il 1986, la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue:

Benelux	1,61
Danimarca	0,95
Germania	2,54
Grecia	14,57
Francia	23,39
Irlanda	0,01
Italia	55,38
Regno Unito	1,55

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di questi pesci, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima tra gli stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte del contingente ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'87 % del volume contingente;

considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni stato membro quando ciascuna della sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente in uno stato membro si rende disponibile una forte rimanenza della quota, tale stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 25 000 tonnellate per i merluzzi secchi, salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi, della specie « *Gadus morhua* », « *Boreogadus saida* » e « *Gadus ogac* » della sottovoce 03.02 A I b) della tariffa doganale comune.

2. Nei limiti del contingente tariffario in questione il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti.

2. La prima parte, di 21 669 tonnellate, viene suddivisa fra gli stati membri; le quote che, salvo quanto disposto dall'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1986 ammontano a :

	(in tonnellate)
Benelux	348
Danimarca	206
Germania	552
Grecia	3 158
Francia	5 068
Irlanda	1
Italia	12 000
Regno Unito	336

3. La seconda parte, di 3 331 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno stato membro, quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite ed informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1986.

Articolo 5

Gli stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° novembre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 ottobre 1986, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° novembre 1986, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 ottobre 1986 incluso e imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa inoltre gli stati membri, entro il 5 novembre 1986, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli stati membri l'informato delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. GOEBBELS

REGOLAMENTO (CEE) N. 3545/85 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 1985****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2956/85⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾,

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 dicembre 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2956/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

<i>(ECU/t)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	127,49
10.01 B II	Frumento duro	178,92 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	111,06 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	131,15
10.04	Avena	111,61
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	105,20 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	74,13 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	116,83 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	0 ⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁷⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	192,61
11.01 B	Farine di segala	169,61
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	290,74
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	206,77

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3546/85 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1985

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85 ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'arti-

colo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 dicembre 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 dicembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		12	1	2	3
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	2,20	2,20	2,20
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	3,29	3,29	3,29
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	5,46	5,46	5,46
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		12	1	2	3	4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3547/85 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 1985****che modifica il regolamento (CEE) n. 3293/85 relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere nel quadro dell'aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3293/85⁽³⁾, la Commissione ha aperto una procedura di mobilitazione per la fornitura di varie partite di latte scremato in polvere nel quadro dell'aiuto alimentare;

considerando che il PAM (Programma alimentare mondiale) ha modificato il programma delle azioni di assistenza alimentare, in particolare per quanto riguarda l'Egitto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La partita I di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3293/85 è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 316 del 27. 11. 1985, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3548/85 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3122/85 ⁽²⁾, fissa il limite di dimensione economica delle aziende contabili applicabile a decorrere dall'esercizio contabile 1982; che tale limite è stato calcolato in unità di dimensione europea (UDE); che l'UDE è stata definita nell'allegato III della decisione 78/463/CEE della Commissione ⁽³⁾; che tale definizione dell'UDE è stata aggiornata con decisione 85/377/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, onde tener conto dell'evoluzione agroeconomica; che questa nuova definizione si applica a decorrere dal 1985; che occorre pertanto adeguare in funzione della nuova definizione dell'UDE i limiti di dimensione economica applicabili a decorrere dall'esercizio contabile 1986;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione, le istituzioni comunitarie possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 396 dell'atto, misure che entrano in vigore con riserva e alla data di entrata in vigore del suddetto trattato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 è aggiunto il comma seguente:

« Il limite di dimensione economica di cui all'articolo 4 del regolamento n. 79/65/CEE è così fissato per

l'esercizio contabile 1986 — periodo di dodici mesi consecutivi aventi inizio fra il 1° gennaio e il 1° luglio 1986 — e per gli esercizi successivi in UDE, ai sensi dell'allegato III della decisione 85/377/CEE della Commissione ⁽¹⁾:

— Paesi Bassi:	16 UDE
— Belgio:	12 UDE
— Germania:	8 UDE
— Francia:	8 UDE
— Lussemburgo:	8 UDE
— Danimarca:	8 UDE
— Regno Unito (esclusa L'Irlanda del Nord):	8 UDE
— Irlanda del Nord:	4 UDE
— Irlanda:	2 UDE
— Italia:	2 UDE
— Grecia:	2 UDE
— Spagna:	2 UDE
— Portogallo:	1 UDE

⁽¹⁾ GU n. L 220 del 17. 8. 1985, pag. 1 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 1986.

Tuttavia, per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1986 con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 205 del 13. 7. 1982, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 5. 6. 1978, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 17. 8. 1985, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3549/85 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 1985
che deroga alla norma di qualità per gli agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 379/71 della Commissione⁽³⁾ ha fissato le norme di qualità per gli agrumi, che figurano nell'allegato del suddetto regolamento;

considerando che, tenuto conto dell'evoluzione manifestatasi sul piano della commercializzazione, talune disposizioni in materia di condizionamento possono, nella loro formulazione attuale, dare luogo a confusione; che è necessario ovviare a tale situazione in attesa di una completa revisione della norma;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al regolamento (CEE) n. 379/71, nel titolo V « Imballaggio e presentazione » dell'allegato, il testo dell'ultimo comma del capitolo B « Condizionamento » è sostituito, sino al 15 luglio 1986, dal seguente testo:

« Gli imballaggi o, in caso di spedizione alla rinfusa le partite, devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo; tuttavia è ammessa la presentazione che comporta, aderente al frutto, un corto ramoscello munito di qualche foglia verde ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 45 del 24. 2. 1971, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3550/85 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1985

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1809/85⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3514/85⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1809/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 48.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	46,71 41,53 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

**ELENCO DEGLI UFFICI DOGANALI COMPETENTI PER LE OPERAZIONI
DI TRANSITO COMUNITARIO**

L'elenco comprende gli uffici doganali degli stati membri della Comunità, dell'Austria e della Svizzera competenti per le operazioni di transito comunitario.

Ogni riferimento nel testo alla Comunità o agli stati membri è valido anche per l'Austria e la Svizzera.

615 pagine

Publicato in: danese, tedesco, greco, inglese, francese, italiano, olandese.

Numero di catalogo: CB-40-84-351-7C-C ISBN: 92-825-4841-4

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 500 FB, 15 200 Lit.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

GUIDA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

I/1985

Il Consiglio è al centro del processo di deliberazione comunitaria.

La presente guida fornisce una rassegna della sua struttura, delle sue competenze e del suo funzionamento. Aggiornata due volte all'anno, essa offre tra l'altro al lettore l'elenco dei rappresentanti dei governi degli stati membri che partecipano abitualmente alle sessioni del Consiglio, l'elenco dei membri del comitato dei rappresentanti permanenti, l'organigramma della rappresentanza permanente di ciascuno stato membro, la struttura del segretariato generale del Consiglio. Essa contiene inoltre informazioni utili concernenti i comitati che operano all'interno del Consiglio, nonché i consigli misti di associazione e di cooperazione, il Consiglio dei ministri ACP—CEE e le rappresentanze degli stati ACP presso la Comunità.

147 pagine

Pubblicato in: danese, tedesco, greco, inglese, francese, italiano, olandese.

ISBN 92-824-0272-X

BX-43-85-757-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 150 FB; 4 800 Lit.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo